

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI "APS CORO ARRIGO TAVAGNACCO"

Verbale dell'Assemblea Straordinaria dei Soci nr: 3/2022

Il giorno di giovedì 21 luglio 2022 alle ore 20,30, in seconda convocazione, si riunisce l'Assemblea Straordinaria dei Soci con il seguente ordine del giorno:

Adeguamento Statuto ai fini dell'iscrizione al Registro Nazionale RUNTS.

Soci presenti: Tagliaferri Laura, Alessio Marino, Alessio Michele, Bardus Letizia, Bassi Giannino, Beltrame Luisella, Bernardini Claudio, Bonan Walter, Catone Onorino, Comuzzi Sonia, Cossu Alessandro, Cuzzit Valnea, Donadelli Emanuel, Lucca Valentina, Lugano Renata, Masau Alessandro, Musolig Mirella, Noacco Viviana, Raico Daniela, Peluso Riccardo, Pizzamiglio Nilla, Rossini Maria Gabriella, Scaramella Giulio, Taricani Nicoletta, Tavagnacco Fiorenza, Tosolini Luciana, Vicenzino Franca, Vizzutti Erica, Vizzutti Iris, Volpi Federica e Zoratto Alessio.

Soci presenti in delega: Bergamasco Samuel, Bernardis Enzo, Costantini Anna, De Marco Gioele, Jellali Melissa, Jellali Syrine, Mangino Mattia, Polito Eleonora, Riera Van Dunem Malcom, Riera Van Dumen Riley, Tavani Karim e Tulissi Francesca,

Soci assenti: Azzan Filippo, Azzano Timothy, Banello Leonardo, Bergamasco Francesco, Bergamasco Riccardo, Cechich Federico, Corgnali Alex, Corgnali Carol, Crainich Mia, De Biasio Giorgio, De Marco Sofia, Di Lenna Anna, Donda Filippo, Dorigo Leonardo, Fabiani Giulia, Fedele Francesco, Franco Nicolò, Leonarduzzi Giorgio, Masarotti Mya, Micheloni Margherita, Montina Anna, Pali Cecilia, Passoni Margherita, Peruzzi Samuele, Piemonte Adam, Piemonte Agata, Pressi Leonardo, Stabile Andrea, Stabile Samuele, Talotti Costanza, Talotti Sebastiano, Talotti Vittorio, Verettoni Francesca Maria, Vicini Agostino, Vicini Alessandro, Zucco Alberto e Zuliani Sebastiano.

Preso atto che abbiamo raggiunto la presenza della maggioranza dei Soci (43 su 80 comprese le deleghe), la seduta è aperta.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente Tagliaferri Laura, mentre viene nominata Segretario dell'Assemblea Comuzzi Sonia per la stesura del verbale.

Il Presidente Tagliaferri illustra ai presenti l'obbligo di adeguamento dello Statuto a seguito del Decreto Legislativo 117/2017 "Codice del Terzo Settore" (d'ora in avanti CTS), così come evidenziato dalla pec della Regione FVG, Servizio Politiche per il Terzo Settore, dd. 16/06/2022.

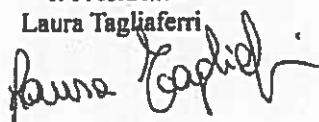
Si procede alla lettura dello Statuto con le modifiche attuate e, ultimata la lettura, lo stesso viene posto ai voti.

L'Assemblea, per alzata di mano, all'unanimità dei presenti, approva il nuovo Statuto, il quale entrerà immediatamente in vigore.

Terminata la votazione la seduta viene tolta alle ore 21,00.

Fatto letto e sottoscritto

Il Presidente
Laura Tagliaferri



Il Segretario
Sonia Comuzzi

REGISTRATO A UDINE il 1 AGO 2022

AL N° 3326

SERIE 3 - PRIVATI

Liquidati Euro

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale, Paolo De Luca

Marco Bernardis

STATUTO SOCIALE

DENOMINAZIONE E FINALITA'

Art. 1 - E' costituita con sede in Manzano (UD), l'Associazione Culturale e Musicale di promozione sociale non riconosciuta denominata **"APS CORO ARRIGO TAVAGNACCO"**, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 "Codice del Terzo Settore".

L'eventuale trasferimento della sede all'interno dello stesso Comune non costituisce modifica statutaria.

Art. 2- L'associazione non ha scopo di lucro ed è apartitica. Persegue finalità civiche, solidaristiche e utilità sociale prevalentemente a favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Art. 3 - L'Associazione opera nel settore musicale ed in particolare persegue le seguenti finalità:

- a) Promuove la formazione e la divulgazione della cultura musicale;
- b) Sviluppa lo studio del canto corale in tutte le sue espressioni;
- c) Mantiene viva la tradizionale corale friulana;
- d) Organizza manifestazioni a carattere musicale, culturale ed artistico, incontri e dibattiti culturali;
- e) Partecipa a concorsi, rassegne e manifestazioni nazionali ed internazionali;
- f) Organizza corsi di orientamento musicale;

riconducibili alle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 lettera "i" del D. Lgs. 117/2017: *"Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo"* e lettera "d" del D. Lgs. 117/2017: *"Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003. N. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa"*.

Art. 3 bis - L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti che saranno definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare, altresì, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 4 - Il Coro mantiene cordiali rapporti con tutti gli enti, istituti ed associazioni che promuovono e sostengono le attività artistiche e culturali in genere. Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà, inoltre, aderire anche ad altri

organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

SOCI

Art. 5 - Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazione di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo della quota associativa. In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Art. 5 bis - Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Art. 6 - L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevede per gli associati il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Art. 7 - Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea ed è intrasmissibile.

Art. 8 - La domanda di ammissione a socio deve essere presentata all'Organo di Amministrazione che deciderà sull'accoglimento o rigetto della stessa. Tale domanda dovrà essere esaminata entro 30 giorni dal ricevimento, trascorso tale termine la richiesta si intende accettata.

Art. 9 - Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi. In questo caso l'aspirante socio, ex art. 23 comma 3 del Codice del Terzo Settore, entro 60 giorni dal ricevimento del diniego, potrà proporre ricorso all'Assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Art. 10 - I soci si distinguono in:

SOCI ORDINARI: le persone fisiche che condividendone gli scopi intendano partecipare alle attività organizzate dall'Associazione.

SOCI ONORARI: le persone fisiche che, avendo dato un contributo di grande rilievo all'attività dell'APS Coro Arrigo Tavagnacco, vengono proposti e insigniti di questa qualifica.

Art. 11 - Possono altresì aderire all'Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico. I sostenitori non sono soci e non hanno diritto di elettorato attivo e passivo ma soltanto il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono intraprese dall'Associazione.

Art. 12 - Tutti i soci hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi. In particolare i soci hanno il diritto di voto attivo e passivo.

- a) I soci hanno il diritto di: essere informati su tutte le attività e le iniziative dell'Associazione; svolgere il lavoro comunemente concordato; recedere, con preavviso di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

- b) I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e dei regolamenti.
- c) È prevista la possibilità che vi siano soci minori d'età. In questo caso il diritto di voto verrà esercitato dal genitore che esercita la patria potestà, ovvero da chi ne fa le veci.

Art. 12 bis – Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi (libro verbali assemblea, libro verbali organo amministrazione, libro dei volontari) secondo le seguenti modalità: presa visione diretta presso la sede dell'Associazione, previa richiesta scritta all'Organo di Amministrazione.

Art. 13 - La qualità di socio si perde per: decesso, recesso ed esclusione per provvedimento disciplinare.

La perdita di qualità dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo per morosità nel pagamento della quota associativa, per mancato rispetto delle norme statutarie e regolamentari o il socio arrechi danni morali o materiali di una certa gravità all'associazione. Contro il provvedimento di esclusione, il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 14 – Sono organi dell'Associazione: l'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI, l'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, il PRESIDENTE, il COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI, il COLLEGIO DEI PROBIVIRI, il DIRETTORE ARTISTICO.

Art. 15 – L'assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti soci. Essa è convocata mediante atto scritto da affiggere all'Albo dell'Associazione o con lettera (a mani o a mezzo e-mail) almeno 10 (dieci) giorni prima. L'assemblea si riunisce in via ordinaria, su richiesta dell'Organo di Amministrazione, almeno una volta l'anno, per l'approvazione dei bilanci, della relazione del Presidente e del Direttore Artistico e per gli altri adempimenti di diritto.

L'assemblea può essere convocata in via straordinaria su invito dell'Organo di Amministrazione o di un terzo dei soci con richiesta motivata.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e garantire la corretta espressione del voto e la sua riservatezza quando richiesto.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno la metà degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando si hanno presenti almeno la metà più uno dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Per lo scioglimento, la scissione, la fusione, la trasformazione dell'associazione è necessario il voto favorevole di almeno $\frac{1}{4}$ degli associati.

Art. 16 – Le decisioni dell'assemblea sono votate con maggioranza semplice per alzata di mano o, a richiesta di tre soci, con voto segreto. I componenti dell'Organo di Amministrazione non possono avere deleghe.

Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. E' consentita l'espressione del voto per delega. Ciascun socio può essere latore di massimo una delega; i candidati non possono ricevere deleghe.

Effettuate le votazioni vengono eletti i soci candidati che hanno riportato il maggior numero di voti; a parità di voti viene eletto il socio scelto mediante ballottaggio, a scrutinio segreto, da effettuarsi nella stessa assemblea.

Art. 17 – L'assemblea in via ordinaria si riunisce per:

- a) discutere le relazioni dell'Organo di Amministrazione e del Collegio dei Probiviri e di suggerimenti del Collegio dei Sindaci;
- b) approvare il rendiconto economico e finanziario consuntivo e preventivo;
- c) approvare le quote associative per i soci;
- d) eleggere l'Organo di Amministrazione, il Collegio dei Sindaci ed il Collegio dei Probiviri, l'eventuale revisore legale dei conti, determinandone previamente il numero dei componenti, nominare o riconfermare annualmente il Maestro del Coro, nominare o riconfermare annualmente il Direttore Artistico;
- e) autorizzare il Presidente a compiere gli atti amministrativi e tecnici compresa le esposizioni finanziarie eccedenti l'ordinaria amministrazione, necessarie all'attività dell'Associazione;
- f) autorizzare eventuali azioni disciplinari nei confronti di soci colpevoli di mancanze, sentito il parere del Collegio dei Probiviri,
- g) discute ed approva gli eventuali regolamenti predisposti dall'Organo di Amministrazione per il funzionamento dell'Associazione;
- h) delibera sugli eventuali ricorsi degli associati esclusi ai sensi dell'art. 13 del presente Statuto;
- i) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- m) al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 30 e 31 c. 1 del D. Lgs n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo e/o di un Revisore legale dei conti.
- n) delibera lo scioglimento dell'associazione, per il quale è necessario il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati;
- o) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.

Art. 18 – L'assemblea in via straordinaria si riunisce per:

- a) modificare lo statuto sociale;
- b) deliberare lo scioglimento (ex art. 21 c. 3 del C.C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione e devoluzione del patrimonio.

Art. 19 – L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o dal suo Vicepresidente.

Art. 20 – Delle riunioni dell'assemblea sarà redatto un apposito verbale che dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario estensore. Il libro verbali sarà sempre a disposizione dei soci per la consultazione.

Art. 21 – L'Organo di Amministrazione è composto da un numero di associati variante da 4 (quattro) a 8 (otto) votati dall'assemblea generale. Tutti i soci possono essere liberamente eletti nell'Organo di Amministrazione, previa candidatura. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, l'Organo di Amministrazione provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

L'Organo di Amministrazione dura in carica 3 (tre) anni ed i componenti sono rieleggibili.

Art. 22 – L'Organo di Amministrazione:

- a) elegge tra i suoi componenti il Presidente ed il Vicepresidente;
- b) discute, decide ed attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- c) nomina il Tesoriere ed il Segretario; se gli stessi non fanno parte dell'Organo di Amministrazione, non hanno diritto di voto in seno all'Organo stesso;
- d) autorizza il Presidente a compiere le operazioni finanziarie, bancarie attive e passive;
- f) vigila sul comportamento dei soci e, in caso di necessità, ne propone il deferimento all'Assemblea;
- g) deve redigere il rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- h) suggerisce annualmente all'assemblea dei nominativi con professionalità affermata per la carica di Maestro del Coro;
- i) suggerisce annualmente all'assemblea dei nominativi con professionalità affermata per la carica di Direttore Artistico;
- l) predispone il regolamento interno per il corretto funzionamento dell'Associazione in tutte le sue attività;
- m) propone modifiche statutarie;
- n) riceve, accetta o respinge la domanda di nuovi soci;
- o) propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- p) ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- q) delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art. 13.

Art. 23 – L'Organo di Amministrazione si riunisce su richiesta del Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti. Le riunioni sono valide quando interviene la maggioranza degli Amministratori.

Art. 23 bis – Il potere di rappresentanza statuito agli Amministratori è generale. Pertanto, le limitazioni di tale potere non sono opponibili dai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 24 – Il Presidente:

- a) è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale;
 - b) dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione;
 - c) coordina l'attività dell'Organo di Amministrazione;
 - d) ha il potere di prendere decisioni immediate che dovranno essere ratificate dall'Organo di Amministrazione stesso.
- Qualora l'Organo di Amministrazione, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Art. 25 – Il Vicepresidente:

- a) sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento;
- b) coadiuva il Presidente in tutte le sue mansioni.

Art. 26 – Gli Amministratori:

- a) svolgono le mansioni via via richieste dall'attività dell'Associazione;
- b) coadiuvano il Presidente ed il Vicepresidente nel mantenimento della disciplina interna;
- c) hanno il compito di aggiornare l'archivio e l'inventario del Coro.

Art. 27 – Il Segretario:

- a) dirige e coordina il servizio di segreteria; assiste alle riunioni dell'Organo di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci curando la compilazione dei relativi verbali;
- b) aggiorna il registro delle presenze dei Coristi.

Art. 28 – Il Tesoriere:

- a) mantiene la contabilità patrimoniale e finanziaria dell'Associazione su appositi registri con i documenti giustificativi di ogni avvenimento;
- b) presenta trimestralmente, ogni qualvolta lo richiedono, all'Organo di Amministrazione o al Collegio dei Revisori dei Conti, il registro di cassa debitamente aggiornato;
- c) presenta, nella seduta ordinaria dell'assemblea dei soci, il bilancio consuntivo e preventivo, nonché il conto patrimoniale preparato di concerto con l'Organo di Amministrazione.

Art. 29 – Il Direttore Artistico:

- a) propone ed elabora progetti musicali, in collaborazione con l'Organo di Amministrazione;
- b) redige una volta all'anno una relazione artistica sulle attività svolte dall'Associazione.
- c) deve dare un preavviso di almeno 3 (tre) mesi in caso di dimissioni.

Art. 30 – Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo di controllo amministrativo-finanziario. Esso è costituito da tre soci maggiorenni che sono nominati dall'assemblea generale; tale carica è incompatibile con il ruolo di componente

dell'Organo di Amministrazione. Nella seduta di insediamento, indetto dal Revisore risultato primo degli eletti, il Collegio elegge al suo interno il proprio Presidente.

Il Collegio ha i seguenti compiti:

- a) accerta la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e beni sociali provvedendo in qualsiasi momento agli atti di ispezione e controllo;
- b) accerta la regolare tenuta della contabilità;
- c) redige una relazione sui bilanci che deve essere presentata all'assemblea generale per l'approvazione;
- d) può essere convocato alle riunioni dell'Organo di Amministrazione, a cui partecipa, senza diritto di voto.

Art. 31 – Il Collegio dei probiviri è formato da tre soci dell'Associazione, di provata moralità ed autorevolezza, eletti dall'assemblea generale; tale carica è incompatibile con il ruolo di componente dell'Organo di Amministrazione. Il Collegio dei Probiviri, vaglia, su proposta dell'Organo di Amministrazione, le controversie sociali tra organi dell'Associazione o tra soci e, dopo approfondita inchiesta, emette un giudizio che, qualora contenga sanzioni disciplinari, per essere efficaci, dovrà essere approvato dall'assemblea generale dei soci.

Art. 32 – I Collegi dei Revisori dei Conti e dei Probiviri rimangono in carica 3 anni.

Art. 33 – Tutte le cariche e funzioni, tranne il Direttore Artistico, si intendono svolte a titolo gratuito, salvo il riconoscimento del rimborso delle spese, autorizzate e sostenute nell'espletamento della loro carica.

PATRIMONIO, ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 34 – L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. L'associazione redige il bilancio annuale nelle forme previste dall'art. 13 c. 1-2 e dall'art. 14 c. 1 D. Lgs. 117/2017. Esso è predisposto dall'Organo di Amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 35 – Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative;
- b) rendite patrimoniali;
- c) contributi da persone fisiche o giuridiche, sia pubbliche che private;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- g) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'Associazione di promozione sociale.
- h) proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del

Codice del Terzo Settore.

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forma indiretta. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 36 – Il Patrimonio Sociale è costituito da:

- a) denaro in cassa;
- b) strumenti musicali, divise ed attrezzature in genere in uso ai soci;
- c) donazioni e lasciti di beni mobili ed immobili fatti all'Associazione a titolo di incremento del patrimonio;
- d) ogni bene mobile o immobile acquisito a titolo oneroso;
- e) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 36 bis – Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 36 ter – E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 36 quater – (Volontari) I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 36 quinquies – (Lavoratori) L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale ed al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 37 – L'Organo di Amministrazione, qualora costati l'impossibilità di conseguire gli scopi sociali o di continuare l'attività per altre cause, convoca un'Assemblea straordinaria dei Soci per deliberare l'eventuale scioglimento dell'Associazione e la nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra i propri associati, che provvederanno in primo luogo alla liquidazione delle passività e pendenze esistenti e, quindi, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio, a devolvere l'eventuale residuo del patrimonio.

DISPOSIZIONI FINALI

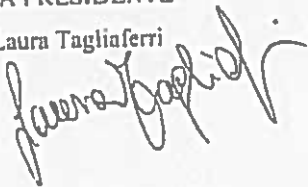
Art. 38 – Copia del presente statuto è conservata nella sede dell'Associazione, a disposizione dei soci per la consultazione.

Art. 39 – Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Statuto, per quanto potrà essere necessario per l'interpretazione dello stesso, si fa riferimento al D. Lgs. 117/2017 ed alle norme del Codice Civile.

Manzano, 21 luglio 2022

LA PRESIDENTE

Laura Tagliaferri



LA SEGRETARIA

Sonia Comuzzi

